

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 23 al 27 marzo 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 23 al 27 marzo 1992 per i formaggi delle categorie 5, 5 bis e 6 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese d'aprile 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande,

rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per le categorie 5, 5 bis e 6 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 23 al 27 marzo 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,

- della categoria 5 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 27 %;
- della categoria 5 bis di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza dell'87,05 %;
- della categoria 6 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza dell'8,28 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti delle categorie 5, 5 bis e 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

(²) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.